

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 571 DEL 13/03/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N. 20 CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, IN QUANTO VAGANTI, PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA A CANILE SANITARIO FINO AL 31 MARZO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA, C.DA GUARDIOLA – ANDRIA. CIG Z581DBFECE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che il canile sanitario è la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati dal Servizio Veterinario della ASL/BAT di Andria, in quanto vaganti;
- che il canile sanitario deve necessariamente essere collocato nel territorio di competenza del Comune di Andria;
- che il servizio in parola ha carattere di pubblico servizio;
- che si rende necessario ed è inderogabile disporre di un Canile Sanitario, obbligatoriamente previsto dall'art. 8 della L.R. n. 12 del 3.4.1995, per garantire il ricovero e il mantenimento delle unità canine, recuperate nel territorio del Comune di Andria in quanto vaganti, fino a n. 20 esemplari, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 6082 del 28.12.1995, per il necessario periodo di osservazione e delle pratiche profilattiche che il Servizio Veterinario della ASL/BAT di Andria riterrà opportuno giusta Delibera di Giunta Regionale n. 4474 del 22.07.1997 e successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 2.2.2016, con la quale si affidava alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da La Guardiola, il servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria, fino al 31.12.2016;

Visto il contratto n. 46 di Rep. del 25.2.2016 con il quale si garantisce il servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria, in quanto vaganti, per l'anno 2016, presso la struttura della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, autorizzata a Canile Sanitario sito in c.da Guardiola, per l'importo di € 3,20/die oltre IVA per ciascuna unità canina, ai patti e condizioni dei precedenti contratti;

Considerato:

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9.11.2016, è stata revocata l'Autorizzazione n. 678 del 15.12.2006 alla Ditta Favullo Francesco di Nigris Brigida sito alla c.da Guardiola, che prevede l'utilizzo della struttura come Rifugio per cani e come Canile Sanitario, in vigore di convenzione con questo Ente per il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 200 cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 298 del 10.2.2016 oltre che in convenzione per il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi

accalappiati nel comune di Andria, in quanto vaganti, presso la struttura autorizzata a Canile Sanitario per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 211 del 2.2.2016;

- che il suddetto provvedimento, è stato adottato dal Settore Sviluppo Economico di questo Ente, sul presupposto del mancato adeguamento di dette strutture alle prescrizioni impartite dalla ASL/BAT - Servizio Veterinario ai suddetti gestori dei canili nel territorio del Comune di Andria, con autorizzazioni in corso di validità, per sopraggiunte interpretazioni normative circa le caratteristiche strutturali di cui detti impianti devono essere dotati;

Richiamata la nota della ASL/BAT prot. n. 69347 del 29.11.2016 inviata al Sindaco del Comune di Andria, a seguito dei suddetti provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, con la quale si chiedeva di:

- provvedere con estrema urgenza al trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura ormai priva di autorizzazione, ad altra struttura debitamente autorizzata;
- indicare, nel più breve tempo possibile, strutture aventi funzioni di Canile Sanitario e Rifugio per cani randagi, provviste di regolari autorizzazioni, al fine di poter proseguire l'attività di accalappiamento, al momento totalmente sospesa;
- indicare idonea struttura da utilizzare quale ambulatorio veterinario per le sterilizzazioni dei cani randagi e l'osservazione post-operatoria;

Preso atto:

- che il Settore Ambiente e Mobilità, per dare seguito alle suddette richieste della ASL/BAT, ha esperito una "indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria", con l'Avviso Pubblico prot. n. 108409 del 12.12.2016, a cui nessun soggetto ha manifestato l'interesse e la disponibilità a gestire detto servizio, come di seguito meglio precisato:
 - ricovero e mantenimento di cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate per n. 255 posti;
 - Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario della ASL/BAT;
 - Servizio di Sterilizzazione con ambulatorio e con 12 box per la degenza;
- che, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 21.12.2016 al n. 111580, è pervenuta tardivamente la disponibilità della Ditta Malcangi Vito, ad effettuare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria, giusta Autorizzazione del Comune di Trani n. 6/16 del 25.7.2016 ad esercitare l'attività di Rifugio per cani;

Considerato che il Sindaco, con nota prot. n. 111441 del 22.12.2016, ha convocato una Conferenza di Servizi, al fine di valutare le possibili soluzioni di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale portando all'attenzione della ASL/BAT, le risultanze della "Manifestazione di Interesse", compresa la disponibilità pervenuta tardivamente;

Letto il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.12.2016, in cui la ASL/BAT chiarisce:

- che non sono presenti attualmente nel territorio di competenza della ASL/BAT altre strutture idonee ed autorizzate per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi, nè sono presenti nel territorio del Comune di Andria altre strutture autorizzate a Canile Sanitario;
- che l'Autorizzazione del Comune di Trani n. 6/16 del 25.7.2016 della Ditta Malcangi Vito ad esercitare l'attività di Rifugio per cani, è stata rilasciata su parere espresso dal Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche SIAV C - ASL/BAT, preposto al rilascio di pareri per strutture di ricovero quali canili e pensioni diverse da quelle destinate alla detenzione dei cani randagi;

- che la competenza per le strutture destinate alla detenzione di cani randagi è invece del SIAV A della ASL/BAT, che con nota prot. 33439 del 3.6.2016, esibita in sede di Conferenza, ha rigettato l'istanza del Comune di Trani di richiesta di parere per il rilascio di Autorizzazione sanitaria per l'attività di rifugio per cani randagi.

Evidenziato che la pratica relativa alla struttura della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida è dotata di parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario veterinario espresso dal Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL/BAT, in data 7.9.2015 prot. n. 49680, inerente i lavori di ristrutturazione dell'area adibita a rifugio dei cani randagi, giusta L.R. n. 12/95 e DGR n. 32 del 20/01/2015;

Considerato che all'esito di quanto esposto, il Sindaco, ha chiesto alla ASL/BAT soluzioni alternative, per garantire il ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale o, in alternativa, la possibilità della reimmissione nel territorio delle suddette unità, prevista dalla normativa vigente;

Preso atto, che la ASL/BAT propone di richiedere alla Regione Puglia-Assessorato alla Sanità competente in materia, l'autorizzazione al ricovero dei cani randagi di proprietà comunale in strutture fuori Provincia BAT e fuori Regione Puglia;

Vista la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 114225 del 30.12.2016, con la quale si *"chiede alla ASL/BAT di voler indicare quali unità canine ricoverate presso le strutture convenzionate con questo Ente della Ditta Favullo di De Nigris Brigida e della Ditta Lillo & Lillo snc, è possibile reimmettere sul territorio"*;

Letta la nota di riscontro della ASL/BAT prot. n. 637 del 4.1.2017, con la quale si conferma quanto anticipato in Conferenza di servizi, in quanto la consistenza delle unità da reimmettere, comporterebbe un problema di pubblica e privata incolumità e di maltrattamento animale, trattandosi per la maggior parte di unità, anziane e con problematiche di carattere fisico, che avrebbero difficoltà a vivere sul territorio, essendo vissute per tanti anni nelle strutture-rifugio e pertanto *"non si possono reimmettere sul territorio considerato l'ingente numero, 245, che andrebbe a creare notevoli problematiche di ordine e incolumità pubblica, e considerato, il lungo tempo di ricovero nelle strutture rifugio dei suddetti cani, che li ha resi di fatto incapaci ad adattarsi a vivere sul territorio"*;

Vista la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 114221 del 30.12.2016, con la quale si chiede alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità, competente in materia di randagismo, *"l'autorizzazione al ricovero delle unità canine di proprietà comunale, fuori dal territorio della Provincia BAT e fuori Regione Puglia"*;

Letta la nota di riscontro della Regione Puglia - Servizio Sanità Veterinaria, prot. n. AOO/152/092 del 10.1.2017, con la quale si comunica che, ai sensi della Legge Regionale n. 4 /2010, art. 44 - Divieto conferimento animali, *"non è possibile derogare alla normativa vigente"*;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili;

Richiamata, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n. AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per la

gestione dei canili anche con soggetti privati;

Vista l'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11/11/2016, con cui veniva revoca l'autorizzazione n. 678 rilasciata per subingresso mortis causa alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto";

Ritenuto, che, a seguito della suddetta Ordinanza del T.A.R., la struttura in parola di proprietà della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, ubicata alla Contrada Guardiola può ritenersi munita di autorizzazioni sanitarie;

Ritenuto che il randagismo canino è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltretchè la necessità di scongiurare soprattutto il maltrattamento animale;

Considerato che la situazione di pericolosità su indicata è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

Ritenuto pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, onde evitare di causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale;

Preso atto del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT in sede di conferenza di servizi;

Richiamata la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che ha riconosciuto come "interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "...corretta convivenza tra uomo e animale..." e al fine, altresì, di "...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..." (art. 1);

Ritenuto, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale tali unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, avente sede ad Andria in c.da Guardiola, Partita IVA 06513210721;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a dare continuità alla gestione del Canile Sanitario, struttura di primo ricovero di cui obbligatoriamente ogni comune deve disporre nel proprio territorio, senza soluzione alcuna;

Visto che sussistono i presupposti per ricorrere all'affidamento diretto all'attuale gestore onde assicurare il ricovero e mantenimento delle unità canine, che per motivi di natura igienico - sanitaria devono necessariamente essere accudite senza soluzioni di continuità, nella considerazione che il servizio, già affidato allo stesso operatore economico è stato eseguito fino ad oggi, con competenza e professionalità;

Ritenuto quindi, che il suddetto Servizio possa proseguire in economia, agli stessi patti

e condizioni dei precedenti contratti, dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013 che definisce le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della Legge 281/91 e degli articoli 6 e 8 della Legge Regionale 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo, Allegato 1;

Considerato che nel territorio del Comune di Andria, ad oggi, non sono state autorizzate altre strutture a canile sanitario dalla ASL competente, oltre a quella della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da Guardiola - Andria, giusta nota del Settore Sviluppo Economico prot. n. 60494 del 25.7.2013;

Ritenuto di poter affidare, pertanto, il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi, in quanto vaganti, presso la struttura autorizzata a Canile Sanitario per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, al prezzo di € 3,20 cad./die oltre IVA, per un prezzo complessivo calcolato come di seguito: € 3,20 x 90 gg. x n. 20 cani = € 5.760,00 oltre IVA = € 7.027,20 IVA compresa;

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

Visto il D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. **di prendere** atto che l'unica struttura autorizzata ed utilizzabile nel territorio del Comune di Andria come Canile Sanitario, ad oggi, è quella della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da Guardiola - Andria, Partita IVA 06513210721 giusta Autorizzazione Sanitaria n. 678 del 15.12.2006 e nota del Settore Sviluppo Economico prot. n. 60494 del 25.7.2013;
2. **di prendere atto** dell'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013 che definisce le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della Legge 281/91 e degli articoli 6 e 8 della Legge Regionale 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo;
3. **di prendere atto** della seguente documentazione, agli atti dell'Ufficio:
 - Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria, prot. n. 108409 del 12.12.2016, a cui nessun soggetto ha manifestato l'interesse e la disponibilità a gestire detto servizio;
 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
 - Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n.

2817 del 9/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11/11/2016, con cui veniva revoca l'autorizzazione n. 678 rilasciata per subingresso mortis causa alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto";

4. **di affidare** alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da Guardiola – Andria, Partita IVA 06513210721, il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi accalappiati nel Comune di Andria, in quanto vaganti, per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, presso la struttura autorizzata a Canile Sanitario sita in c.da Guardiola;
5. **di stabilire** che la spesa presunta per le unità ricoverate, su disposizione della ASL/BAT, è di € 3,20/die oltre IVA per ciascuna unità canina, per un importo complessivo pari ad € 3,20 x 90 gg. x n. 20 cani = € 5.760,00 oltre IVA = € 7.027,20 IVA compresa, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti;
6. **di impegnare** la somma complessiva di € 7.027,20 IVA compresa, al capitolo 7650/4 del Bilancio 2017/2019 Gestione Provvisoria, codifica piano dei conti 1.03.02.15.011, dando atto che ricadono i presupposti di cui al punto 3.2), lett.b) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 29.12.2016, in quanto detta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi sussistendo i requisiti ex art. 163 comma 5 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
7. **di prendere atto** che il servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto;
8. **di inviare copia** della presente determinazione al Settore AA.GG. per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del contratto, che riceverà quanto in essa riportato;
9. **di stabilire che**, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il **CIG Z581DBFECE**;
10. **di stabilire** che il contratto sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa Ditta;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Veterinario della ASL/BAT - Via Gammarota n. 1- Andria, per i provvedimenti di competenza;
12. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto Lgs.vo n. 33/2013;

di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto, in funzione cognitoria, e per l'esercizio del potere di controllo.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 571 DEL 13/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N. 20 CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, IN QUANTO VAGANTI, PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA A CANILE SANITARIO FINO AL 31 MARZO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA, C.DA GUARDIOLA – ANDRIA. CIG Z581DBFECE

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
